



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr°

16

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

29 febbraio 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 2 febbraio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo con riserva dei motivi in data 27/12/2022, pervenuto in data 28/12/2022, prot. n. 482, successivamente integrato con memoria in data 12/01/2023, pervenuta in data 13/01/2023, prot. n.482, della Rugby Mirano 1975 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Stefano Cibin, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto, nella riunione del 21/12/2022, Comunicato GST Under 19 n. 12, pubblicato in data 22/12/2022, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 19, “Rugby Vicenza ASD n. 2 – Rugby Mirano 1975 ASD”, disputata in data 18/12/2022, il giocatore e tesserato della stessa associazione Isciam Semenzato è stato sanzionato con la squalifica di centosessanta giorni (dal 19/12/2022 al 27/05/2023 compresi), per l’infrazione di cui all’art. 27/01, lett. n), (pesti, calpesti o scalci) del Regolamento di Giustizia e l’applicazione dell’art. 27/02, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa) del medesimo Regolamento.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### FAT T O

Con il reclamo pervenuto in data 28/12/2022, la Rugby Mirano 1975 ASD, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto di cui in epigrafe, riservandosi i motivi di reclamo e facendo espressa richiesta di copia del referto arbitrale e degli eventuali ulteriori documenti ad esso allegati e/o richiamati ovvero, comunque, di tutta la documentazione allegata e/o richiamata nel provvedimento impugnato.

Con memoria integrativa datata 12/01/2023, pervenuta in data 13/01/2023, l'associazione reclamante dopo aver richiamato i fatti accaduti e, cioè, che nel corso della partita disputata in data 18/12/2022 si era verificato l'infortunio del Sig. Nicola Caretta tesserato con la squadra di casa, il quale subiva un colpo al volto subito dopo essere caduto a terra dopo un tentativo di *sacking* e che di tale infortunio era stato ritenuto responsabile il proprio giocatore Isciam Semenzato, espulso dal campo di gioco ed al quale è stata comminata la sanzione di centosessanta giorni di squalifica, per l'asserita violazione del Regolamento di Giustizia, art. 27/01 lett. n), con l'aggravante di cui al successivo art. 27/02 lett. a) del Regolamento di Giustizia, rappresentava come la sanzione applicata apparisse assolutamente ingiustificata e, comunque, sproporzionata, meritando quindi la riforma integrale e/o parziale.

In particolare, la stessa reclamante evidenziava come dal referto arbitrale si evincesse che l'arbitro, sebbene si trovasse a pochi passi dall'azione – tanto da aver visto il giocatore del Rugby Vicenza poi infortunatosi tentare il *sacking* e rimanere a terra sotto la *maul* della squadra avversaria – nell'occasione non aveva rilevato alcuna irregolarità e che il

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

provvedimento di espulsione del giocatore Isciam Semenzato era stato determinato solo da quanto riportato dal giocatore del Rugby Vicenza, ma non da una cognizione diretta dell'arbitro, il quale nel Mod. D del referto scriveva di non aver visto il momento dello *stamping*, ma solo il risultato.

Il sodalizio reclamante, a fronte di tali circostanze, lamentava anche il fatto che il direttore di gara, considerata la gravità dell'evento e le conseguenze disciplinari dello stesso, non si fosse consultato con il giudice di linea e che, pur dichiarando di non aver visto il fatto stesso, avesse considerato la condotta del giocatore Isciam Semenzato come un gesto "*volontario e pericoloso che ha colpito la testa (faccia) causando una ferita sanguinante da taglio*".

La Rugby Mirano 1975 ASD proseguiva rappresentando come apparisse agevole, dalla visione di una registrazione audiovisiva allegata alla memoria (della quale chiedeva l'acquisizione ex art. 41 del Regolamento di Giustizia), verificare come l'azione in realtà si fosse svolta in maniera assolutamente lineare, senza che nessuno dei presenti, arbitro e giudice di linea (peraltro entrambi posti a pochi passi dal luogo dove si svolgeva l'azione stessa), atleti e persone presenti a bordo campo avessero rilevato o segnalato alcuna irregolarità.

In considerazione di quanto sopra, l'associazione reclamante concludeva ritenendo di potersi escludere che il giocatore poi espulso avesse commesso un antigioco, dovendosi piuttosto ritenere che quanto accaduto fosse lo sfortunato risultato di un'azione di gioco, dalla dinamica particolarmente concitata, che ha visto un atleta tentare un *sacking* e rimanere poi sdraiato sul terreno di gioco sotto la *maul* avanzante della squadra avversaria.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Anche a voler quindi ipotizzare che l'antigioco fosse stato commesso dal giocatore espulso, lo stesso non poteva comunque essere addebitato al giocatore a titolo di dolo ma, a tutto voler concedere, al limite a titolo di colpa, dovendosi pertanto ritenere del tutto sproporzionata l'entità della sanzione applicata, con la conseguente richiesta di riforma del provvedimento reclamato, con revoca dello stesso, ovvero con una riduzione ai minimi di regolamento.

Il Presidente di questa Corte fissava con ordinanza la camera di consiglio, inizialmente per il giorno 12/01/2023, successivamente riscadenzata con ordinanza in data 9/1/2023 per il giorno 13/01/2023, da tenersi anche da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio compariva l'Avv. Fabio Pennisi, Procuratore Federale, e per la reclamante il Sig. Stefano Cibir, Presidente *pro tempore* della Rugby Mirano 1957 ASD, nonché il giocatore sanzionato, Sig. Isciam Semenzato.

L'Avv. Pennisi, per la Procura Federale, concludeva per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza del reclamo, perché, tra le altre circostanze, l'antigioco del giocatore sanzionato sarebbe stato confermato da una confessione resa dal medesimo sul campo all'arbitro, che ne aveva dato conto nel proprio referto.

La Rugby Mirano 1975 ASD dal canto suo illustrava il reclamo ed evidenziava come in realtà, nella fase di gioco in cui si era verificata la ferita sul volto, il giocatore sanzionato sarebbe stato l'unico che non poteva vedere per terra, per aver preso la palla dalla *touche* e per essersi quindi immediatamente legato ai propri compagni con i giocatori avversari che spingevano sulla sua schiena.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente del sodalizio proseguiva rilevando anche che, sebbene il fatto fosse innegabilmente accaduto, non ci fosse certezza che la ferita al giocatore infortunato fosse stata inferta dal Semenzato e che, in ogni caso, il gesto fosse stato assolutamente involontario. Alle domande della Procura se vi fosse stata denuncia querela del fatto, se il giocatore fosse stato chiamato dalla Polizia a seguito dell'accaduto e se durante la gara vi fossero state delle scorrettezze tra le squadre avversarie, lo stesso Presidente rispondeva in maniera negativa.

Veniva anche sentito il giocatore Isciam Semenzato, al quale veniva chiesto di spiegare la frase riportata dall'arbitro nel referto che sembrerebbe essere stata una ammissione di responsabilità, e il giocatore spiegava che in quella occasione non aveva inteso riconoscere alcunché.

La Corte, quindi, decideva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, Sig. Gajulete Danut-Ciprian, il quale forniva i chiarimenti che sono riportati nella parte motiva e precisava che, comunque, non aveva visto il fatto che aveva determinato l'espulsione.

All'esito dell'audizione del direttore di gara, il Collegio, dopo avere visto il video depositato e non valutato documentalmente idoneo e, quindi, ritenuto il reclamo non ancora maturo per la decisione, visto l'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, decideva di delegare la Procura Federale per l'assunzione di ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta indispensabile per la definizione del procedimento, riservandosi ogni provvedimento, compresa la decisione, all'esito dell'esame di quanto sarebbe stato assunto e trasmesso dalla Procura.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte, la Procura Federale procedeva ad ascoltare in audizione, il 23 gennaio 2023 il Sig. Enea Castello ed il Sig. Giovanni Tazzari, rispettivamente capitano ed allenatore della ASD Rugby Vicenza, nonché il 24 gennaio 2023, il Sig. Giovanni Natucci, allenatore della ASD Rugby Mirano 1957 ed il dott. Giovanni Carollo, medico di campo della gara del 18 dicembre 2022.

A seguito delle audizioni espletate, con documento del 26 gennaio 2023, la Procura Federale riteneva che nel caso di specie non fossero ravvisabili elementi tali da poter affermare che la condotta posta in essere dal Semenzato fosse sorretta da dolo, mentre sicuramente fosse ravvisabile la colpa.

La Procura, inoltre, dava atto che, in data 24 gennaio 2023, il Presidente della ASD Rugby Vicenza inviava n.4 foto raffiguranti le ferite/lacerazioni riportate dal loro giocatore Nicola Caretta a seguito dell'infortunio, lamentandone le gravi conseguenze che avrebbero determinato la necessità di un intervento chirurgico.

Con ordinanza del 27/01/2023, vista la documentazione inviata dalla Procura Federale, la Corte ne disponeva la trasmissione all'associazione reclamante e fissava una nuova camera di consiglio per il giorno 2/02/2023.

La Rugby Mirano 1975 ASD, vista la documentazione della Procura Federale, depositava una seconda memoria integrativa, in data 31/01/2023, con la quale ribadiva le proprie tesi difensive ribadendo che, anche sulle circostanze emerse dalla attività istruttoria espletata dalla Procura Federale, non fosse possibile ricondurre con certezza l'antigioco e l'infortunio derivatone a un gesto del giocatore Isciam Semenzato e che, comunque, lo stesso



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nell'occasione non aveva assolutamente avuto la possibilità di interrompere l'azione, dal momento che si era formata una *maul* costituita da numerosi giocatori di entrambe le squadre e che solo un intervento arbitrale avrebbe potuto fermare il gioco in quella situazione, dal momento che la fase di gioco era stata estremamente concitata.

All'udienza camerale del 2 febbraio 2023 intervenivano il Presidente della ASD Rugby Mirano 1957 e l'Avv. Fabio Pennisi, Procuratore Federale.

Il Presidente dell'associazione reclamante si riportava alle memorie depositate insistendo per l'accoglimento del reclamo e la Procura federale, nel riportarsi alla relazione relativa alla attività istruttoria espletata, confermando di non ravvisare dolo nella condotta del giocatore sanzionato, bensì una colpa, concludeva per l'accoglimento parziale del reclamo, con limitazione della sanzione irrogata all'atleta Semenzato nella misura già scontata al giorno dell'udienza.

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, deliberava pubblicando il dispositivo della propria decisione e si riservava il deposito dei motivi.

### MOTIVI

Il reclamo è in parte fondato e merita l'accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Alla luce delle dichiarazioni dell'arbitro e valutati attentamente tutti gli atti del giudizio, il video dell'episodio oggetto del reclamo e le risultanze istruttorie, la Corte ritiene di aderire alla conclusione della Procura Federale, secondo la quale non possa ravvisarsi il dolo nel comportamento del giocatore Isciam Semenzato.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, in primo luogo, è bene considerare quanto riportato nel referto arbitrale che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. è considerata prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Gajulete Danut-Ciprian, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *“Stamping volontario e con forza zona testa (faccia) al giocatore del Vicenza Rugby n.8 Sig. C. N. vedi Modello D”*. Nel Mod. D lo stesso arbitro precisava: *“Al minuto 11 del secondo tempo durante una touch del Mirano il giocatore nr. 5 del Mirano prende la palla e scende a terra e il nr. 8 del Vicenza tenta di fare un sacking, non riesce e rimane a terra sotto il maul che si è formato e che avanzava, io faccio giocare la maul e la fase che viene e fischio un fuori gioco del giocatore nero partito davanti a un calcio. Tengo a menzionare che ho visto che durante la maul il giocatore nr. 8 è rimasto a terra ma era con la faccia in giù e non ho visto sangue. Vado a vedere il nr. 8 del Vicenza che vicino c'è il medico e allenatore del Vicenza e vedo sangue e taglio sulla faccia e era molto nervoso e mi dice che nr. 5 del Mirano ha fatto stamping che ha causato il taglio sulla faccia, chiamo il nr. 5 che era il capitano, era consapevole che ha sbagliato e faccio cartellino rosso. Tengo a precisare che non ho visto momento dello stamping, ho visto solo il “risultato” e ritengo che è stato un gesto volontario e pericoloso che ha colpito testa (faccia) causando una ferita sanguinante da taglio”*.

Appare evidente che dal referto risulta che l'arbitro Sig. Danut-Ciprian non ha visto lo stamping che ha causato la ferita al giocatore del Rugby Vicenza, ma solo la ferita sanguinante presente sul volto di questo giocatore.





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Inoltre, il giocatore sanzionato nel corso della camera di consiglio ha precisato che in occasione dell'espulsione non aveva ammesso alcuna responsabilità su ciò che era accaduto, in quanto *"intendevo dire all'arbitro che se il giocatore si è fatto male questa è una cosa sbagliata. L'arbitro ha chiamato me perché il ragazzo a terra... sono andato dall'arbitro e, per non contestare la parola dell'arbitro, ho detto 'va bene, se sono stato io è stato involontario, non volevo, perché la parola dell'arbitro non si può contraddire' "*.

Il Collegio, quindi, ha ritenuto di sentire il Sig. Danut-Ciprian, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: *"Io ho scritto nel referto 'io non ho visto'. Il giocatore che ha subito il taglio sulla faccia mi ha detto che il giocatore numero 5 l'aveva colpito in faccia facendo stamping. Sono andato dal numero 5, che era il capitano, l'ho chiamato, gli ho spiegato e detto che non avevo visto niente e che era stato il giocatore infortunato che l'aveva nominato. In quel passaggio nel referto dove scrivo 'che era consapevole che ha sbagliato', volevo dire che il giocatore non ha protestato: è questo che volevo dire. Io non so se è stato lui a fare fallo, me lo sono chiesto pure io, ma la sua reazione non c'è stata. Siccome io non ho visto il fallo, non posso dire che è stato lui, poteva essere stato un altro a fare il fallo. La mia decisione si è basata sulla deposizione del giocatore colpito sulla faccia. Riguardo all'azione, il giocatore n. 5 ha preso la palla, il giocatore colpito era sdraiato a terra perché ha provato a tirare giù il giocatore che ha preso la palla per farlo crollare. Io l'ho visto che lui non ha fatto niente perché lui non è riuscito a tirare giù il portatore di palla ed è rimasto sdraiato a terra. Dopo io ho fatto proseguire l'azione perché non ho visto nessun fallo, ho anche guardato il video e non si vedeva niente del fallo".* A seguito di specifica domanda sullo spiegare la frase refertata *'chiamo il n. 5 che era il capitano, era*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*consapevole che ha sbagliato', e che sembrerebbe essere una confessione, l'arbitro rispondeva: "No, no, no. Con la frase 'era consapevole che ha sbagliato' mi riferivo al fatto che non ha protestato alla mia decisione. Forse ho sbagliato a scrivere. Il giocatore non mi ha confessato niente, non ha detto né sì, né no. Tutto si basa sul fatto che il giocatore colpito e anche l'allenatore del Vicenza dicevano che era stato il n. 5 a colpire il giocatore, ma probabilmente anche l'allenatore si basava su quello che diceva il giocatore. Io ho visto soltanto un giocatore sdraiato a terra mentre la maul andava avanti, non ha fatto niente per tirare giù la maul, per me non era un fallo ma era un 'play on' e per questo ho lasciato proseguire l'azione".*

Il Collegio, quindi, poiché il fatto che ha determinato l'espulsione, ancorché riportato nel referto, non è stato visto dall'arbitro e ha riguardato un'azione estranea al regolare sviluppo del gioco, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per visionare il video depositato dall'associazione reclamante che, tuttavia, pur tecnicamente valido, si è rivelato documentalmente inidoneo, in quanto l'episodio *de quo* è stato ripreso da lontano e non era visibile quanto avvenuto all'interno della *maul*.

In ragione di ciò, la Corte, non ritenendo il reclamo maturo per la decisione, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, ha delegato per l'assunzione di ogni altra informazione e/o documentazione utile ai fini della decisione la Procura Federale, la quale, all'esito dell'attività istruttoria, ha ritenuto che in occasione dell'azione in cui era stato ferito il giocatore del Rugby Vicenza, il giocatore Isciam Semenzato era stato quantomeno imprudente dopo che l'avversario che aveva tentato il *sacking* era finito in terra sotto la *maul* che si era



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

formata, poiché, in una tale fase, avrebbe dovuto avere maggiore attenzione nella propria condotta a tutela della incolumità altrui.

Alla luce di quanto acquisito nella lunga fase istruttoria effettuata appaiono confermate le seguenti circostanze: i) Isciam Semenzato riceveva il pallone durante una touche; ii) il giocatore Nicola Caretta del Rugby Vicenza, poi infortunatosi, effettuava un tentativo di *sacking* non andato a buon fine e si trovava, pertanto, a seguito del tentativo fallito, a terra nel pieno della *maul* formata subito dopo la cattura del pallone dalla touche da parte della squadra del Rugby Mirano; iii) nel momento in cui Nicola Caretta si trovava a terra nella *maul* veniva colpito al volto verosimilmente dallo scarpino del giocatore Isciam Semenzato; iv) l'arbitro non si avvedeva dell'infortunio, non rilevava comportamenti fallosi e non fermava l'azione di gioco.

Essendosi così svolti i fatti, deve evidenziarsi che il giocatore Isciam Semenzato trovandosi in posizione eretta al centro della *maul* formata dai giocatori di entrambe le squadre, non poteva vedere il terreno di gioco sotto di sé e non poteva, allo stesso modo, interrompere la propria azione né, tantomeno, l'azione degli altri giocatori, ma avrebbe dovuto, comunque, spostare e appoggiare con maggiore accortezza le proprie gambe sul terreno di gioco, almeno fintantoché la *maul* non si fosse spostata dal luogo in cui il giocatore avversario non era caduto finendo al di sotto della *maul*.

L'insieme di queste circostanze fanno evidentemente propendere per la mancanza di dolo nel comportamento di Isciam Semenzato, degradando quindi la responsabilità dello stesso a titolo di colpa.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, pertanto, ritiene sussistere la violazione ascritta al giocatore Isciam Semenzato, escludendo tuttavia il dolo, residuando la colpa e l'aggravante del colpo alla testa e procede quindi, in accoglimento del reclamo presentato dalla ASD Rugby Mirano 1957, e in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, alla riduzione della sanzione comminata, nella misura indicata nel dispositivo.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 11, 14, 27/1, lett. n), (pestare, calpestare o scalciare), 27/2, lett. a), (circ. aggr. colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto, sanziona il tesserato Sig. Isciam Semenzato con la squalifica di quarantacinque giorni (dal 19/12/2022 al 2/2/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 2 - 24 febbraio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello**  
**Il Segretario**  
**Virginia Asaro**

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italcico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it